

Commiss. usi civici Veneto, 13-05-2005.

L'espropriazione di beni soggetti ad uso civico dev'essere preceduta dal provvedimento (un tempo ministeriale, ora regionale) di autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso; la conseguenza della sua mancanza non può essere l'intangibilità e la permanenza di effetti dell'atto ablatorio non tempestivamente impugnato, al pari degli antecedenti procedimentali: in realtà l'omissione rilevata si riverbera direttamente ed immediatamente, in termini di carenza, sul potere dell'autorità che ebbe ad adottare il provvedimento espropriativo; carenza indotta dall'assenza dell'autorizzazione ricordata, certamente accertabile in questo giudizio ove si consideri che il rituale esercizio del potere di espropriazione costituisce presupposto dell'accogliibilità della pretesa dell'accertamento negativo